



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMMISSIONE CONSULTIVA

Roma, 28 luglio 2016

ORDINE AVVOCATI CAGLIARI
19 MAG. 2017
Prot. N° 744

Spett.le
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Cagliari



Numero di protocollo : AMM17/05/17.028837U

Oggetto: risposta Vs. quesito prot. n. 266 del 13 febbraio 2017

In relazione al quesito pervenuto, comunico che la Commissione consultiva ha reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti.

Il Coordinatore
Avv. Michele Salazar



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMMISSIONE CONSULTIVA

**Quesito n. 281, COA di Cagliari, Rel. Commissione
Parere 26 aprile 2017**

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito:

"Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli "incarichi giudiziari", debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l'avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell'eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all'amministrazione della giustizia".

La risposta al quesito è nei seguenti termini.

Il comma 10 dell'art. 28 della L. 247/2012 dispone testualmente, nella sua ultima parte, che *"ai componenti del Consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario"*.

Per incarichi giudiziari si devono intendere quelli in cui l'avvocato operi quale ausiliario del giudice (ad esempio curatore fallimentare, curatore dell'eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). Restano pertanto esclusi dall'incompatibilità gli incarichi che si sostanziano in oneri assegnati all'avvocato per lo svolgimento di compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell'attività (amministratore di sostegno, tutore di minori stranieri non accompagnati, ecc.).